



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE

Cuneo, lì 21/10/2026

N.1763
del registro determinazioni

**OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 1215 - MODIFICA DELLA
QUANTIFICAZIONE ORARIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE TEMPORANEO.**

**In data 21/10/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il *"Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali"*, approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;

- premesso che, con nota agli atti, il dipendente a tempo indeterminato matricola n. 1215, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 70% con tipologia orizzontale, chiede di diminuire la percentuale al 50% a far data dal 01.11.2026;
- acquisito in merito il parere favorevole del Dirigente Responsabile della Struttura cui il dipendente in oggetto è assegnato;
- rilevato che la percentuale di part-time richiesta risulta compatibile con quanto disposto dal vigente CCIA in ordine alla quantificazione dell'orario nel rapporto di lavoro a tempo parziale;
- visti gli artt. 74 e 75 del C.C.N.L. Personale del Comparto 02.11.2022 e l'art. 52 del C.C.N.L. Personale del Comparto 27.10.2025, nonché l'Accordo siglato in data 14.12.2011 contenenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale;
- ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di approvare la modifica della quantificazione oraria del rapporto a tempo parziale del dipendente di che trattasi, dal 70% in atto al 50%, con tipologia orizzontale, a decorrere dal 01.11.2026;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico di questa Azienda;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di accogliere la richiesta presentata dal dipendente a tempo indeterminato matricola n. 1215, disponendo la modifica dell'orario reso, nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale, dal 70% in atto al 50%, con tipologia orizzontale, a decorrere dal 01.11.2026;
3. di stabilire che la modifica di cui al precedente punto 2) verrà formalizzata mediante integrazione del contratto individuale di lavoro a suo tempo sottoscritto;
4. di dichiarare la presente determinazione, tenuto conto della decorrenza degli effetti, immediatamente eseguibile;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile
STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE
LUISA RUATTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.